



REGIONE
LOMBARDIA



PROVINCIA DI
BERGAMO



COMUNITA' MONTANA
dei **LAGHI BERGAMASCHI**

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31

AREA VAL CAVALLINA

Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra,
Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello,
Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino, Zandobbio

Regolamento di attuazione

COORDINAMENTO: Area tecnica Comunità Montana
Dott. For. Silvano Fusari - P.A. Luca Valetti

PROGETTO: Dott. For. Stefano Enfissi
COLLABORAZIONE: Dott. For. Davide Giurini

FEBBRAIO 2015

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento di attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento a due distinti livelli regolamentari:

1. **gli aspetti pianificatori di natura territoriale** (relazioni con gli altri strumenti di pianificazione sovra o sotto ordinati, trasformazioni del bosco, ecc.), che costituiranno oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano cogenti e prescrittivi nei confronti degli strumenti urbanistici comunali;
2. **le attività selvicolturali e la gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico**, che riguardano sostanzialmente le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. 31/2008 in raccordo con le relative Norme Forestali Regionali, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., che non hanno ricadute a livello territoriale-urbanistico. Nel merito specifico il presente PIF non propone deroghe specifiche al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i, attualmente vigente, che quindi si intende integralmente riportato come da testo vigente.

PARTE PRIMA: NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

INDICE

TITOLO I GENERALITÀ.....	3
Art. 1 Validità, Ambito di applicazione e Definizioni	3
TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.....	3
Art. 2 Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Territoriale Regionale (PTR).....	3
Art. 3 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	3
Art. 4 Rapporti con il Piano Cave Provinciale.....	4
Art. 5 Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	4
Art. 6 Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale	4
Art. 7 Rapporti con i Piani di assestamento forestale (PAF)	4
Art. 8 Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).....	5
Art. 9 Rapporti con le aree protette: Riserva Naturale Valpredina e Rete Natura 2000 (SIC IT 2060016 Valpredina e Misma).....	5
TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	5
Art. 10 Trasformazione del bosco - Generalità.....	5
Art. 11 Trasformazione del bosco, suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità e tipologie di trasformazione del bosco	5
Art. 12 Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili	6
Art. 13 Tipologie di trasformazioni	7
Art. 14 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta.....	7
Art. 15 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico	7
Art. 16 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale	8
Art. 17 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali	8
Art. 18 Trasformazioni speciali non cartografate	8
Art. 19 Rapporto di compensazione e Costo del suolo	8
Art. 20 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla	9
Art. 21 Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta	9
Art. 22 Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano	9
Art. 23 Aree da destinare a interventi compensativi.....	10
Art. 24 Interventi compensativi	10
Art. 25 – Albo delle opportunità di compensazione	10
Art. 26 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione	10

PARTE SECONDA: NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

PARTE PRIMA: NORME PER IL GOVERNO GENERALE DEL COMPARTO FORESTALE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL RACCORDO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRA E SOTTO ORDINATA

TITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Validità, Ambito di applicazione e Definizioni

1. Il Piano di Indirizzo Forestale ha una validità di 15 anni a decorrere dalla data di approvazione.
2. Il Piano di Indirizzo Forestale disciplina le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. n. 31/2008 e le trasformazioni del bosco e relativi interventi compensativi, di cui all'art. 43 della L.R. n. 31/2008, esclusivamente nel territorio di competenza dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio (Area Val Cavallina – ex C.M. Valle Cavallina), nell'ambito del territorio di competenza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e per quanto attiene alla trasformazione del bosco, esclusivamente nelle aree riconducibili oggettivamente a bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 31/2008, così come definite nella legislazione vigente, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco di Piano.

TITOLO II RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 2 Rapporti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, costituisce specifico Piano di settore del PTCP ed è quindi stato redatto in piena coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 e della D.G.P. n. 578 del 22 febbraio 2007 "Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP".
2. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004 e con i contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento e dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 3 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, nonché del comma 4 lettera a) punto 2) dell'art. 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli strumenti urbanistici comunali (PGT - Piano delle regole) recepiscono i contenuti del PIF; sempre ai sensi del suddetto comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, di cui al presente PIF e di cui all'art. 1 Titolo I del presente Regolamento, sono immediatamente esecutive e costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
2. Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e cogenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF, così come definiti nella legislazione regionale vigente, cioè nelle aree riconducibili a bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 31/2008 comprese nel territorio di competenza dei Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario, Vigano San Martino e Zandobbio e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa vigente, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco in seno al PIF.
3. Per il Piano di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'art. 8 "Documento di piano" della L.R. 12/2005 e s.m.i., anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lettera f) dell'art. 8 della medesima L.R. 12/2005 e s.m.i.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle Regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF o in fase di nuova redazione, può apportare "rettifiche, precisazioni e miglioramenti, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale", conseguenti quindi ad un'analisi di maggior dettaglio, effettuata nel passaggio di scala dalla pianificazione territoriale sovracomunale a quella comunale.

5. I PGT dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e silvo-pastorale, e dovranno rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale, con particolare riguardo alle aree a bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, alle aree a vegetazione naturale, agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi) costituenti i sistemi lineari verdi, alle aree pascolive, verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
6. La procedura di VAS dei PGT e dei progetti comunali, e/o la VIA, nei casi di necessità di applicazione dettati dalla normativa vigente, dovrà espressamente considerare e render conto degli effetti delle scelte inerenti le superfici boscate individuate dal PIF, o definite dall'analisi di maggior dettaglio del PGT o piano locale.

Art. 4 Rapporti con il Piano Cave Provinciale

1. Il PIF recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente (che ha, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/98, il valore e gli effetti di Piano Territoriale Regionale relativo ad un settore funzionale, ex. art. 4 della L.R. n. 51 del 15 aprile 1975, attualmente sostituito dalla L.R. 12/2005 e s.m.i.), e tiene conto delle relative previsioni, riconoscendo e consentendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi.
2. Gli interventi di riassetto ambientale, di cui all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della attività di coltivazione di cava, non possono essere inquadri e considerati quali interventi compensativi o di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi previsti dal Piano Cave; pertanto non potranno essere considerati e computati tra le opere di compensazione dovute, a seguito di trasformazione del bosco, nell'ambito dei suddetti ATE.
3. Gli interventi compensativi disposti dall'Autorità forestale, nel caso di trasformazioni del bosco autorizzate in ambito di ATE, non potranno essere realizzati all'interno degli ATE previsti dal Piano Provinciale Cave vigente.

Art. 5 Rapporti con il Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 6 Rapporti con il Piano Faunistico Venatorio Provinciale

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni in termini di zonizzazione del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Bergamo, per l'individuazione delle azioni a sostegno dei soprassuoli individuati di particolare interesse dal suddetto PFV, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. Le Misure previste dalle Azioni finalizzate alla conservazione e al miglioramento degli habitat e delle specie faunistiche previste dal PIF devono essere eseguite in conformità al Quaderno delle Opere e degli Interventi Tipo previste dal Piano di Miglioramento Ambientale di cui alla L.R. 26/93 e approvate con D.C.P. n 96 del 4 ottobre 2010

Art. 7 Rapporti con i Piani di assestamento forestale (PAF)

1. I Piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.
3. I Piani ordinari sono previsti per "complessi forestali" con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.
4. Nel periodo di validità del presente PIF, in considerazione delle destinazioni selvicolturali prevalenti assegnate al territorio boscato e dell'interesse nei confronti dei boschi cedui quali produttori di biomassa legnosa per "produzione di energie alternative" è prevista la revisione in forma ordinaria del seguente Piano comprensoriale di assestamento della proprietà silvo-pastorale dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina, attualmente scaduto.

PIANO DI ASSESTAMENTO	Periodo di validità
Piano comprensoriale di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni della ex Comunità Montana Valle Cavallina	1997-2011

5. Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale si prevede la redazione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale, quali studi di approfondimento, aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree e le problematiche oggetto di interesse.
6. La Comunità Montana incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

Art. 8 Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

1. La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS istituiti è assoggettata alle norme previste dal presente PIF.

Art. 9 Rapporti con le aree protette: Riserva Naturale Valpredina e Rete Natura 2000 (SIC IT 2060016 Valpredina e Misma)

1. Il PIF tiene conto nelle sue elaborazioni della presenza, nell'ambito del territorio amministrativo di competenza, della Riserva Naturale Valpredina istituita con D.C.R. n. III/2114 del 27 marzo 1985 e del SIC IT 2060016 Valpredina e Misma, riconosciuto come tale dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 30 marzo 2009, senza tuttavia porsi l'obiettivo di collidere con le norme gestionali particolari dettate per le suddette aree né fornire e/o dettare norme e/o indicazioni gestionali che determinino, né direttamente né indirettamente, effetti sui beni territoriali ed ambientali e sulle ragioni che ne hanno motivato l'istituzione, nel rispetto peraltro della normativa che assegna all'Ente gestore dell'area protetta competenza specifica in materia di rilascio autorizzazioni per la Trasformazione del bosco di cui al comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008 ed un ruolo cardine al Piano di gestione dell'area protetta.
2. Il PIF individua nei suoi elaborati cartografici di analisi il perimetro delle suddette aree protette e le relative fasce di rispetto, al solo fine di consentire l'individuazione sul territorio, onde consentire la definizione di più ampie ed articolate strategie di gestione territoriale ed ambientale.
3. La gestione selvicolturale dei popolamenti forestali che caratterizzano l'ambito della Riserva Naturale e del SIC, resta di piena competenza dell'Ente gestore, ed inoltre si attua nel SIC IT 2060016 Valpredina e Misma e nelle relative aree di rispetto identificate dal PIF, previa valutazione di incidenza anche semplificata in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR n. 7/14106 del 8 agosto 2003 e s.m.i.
4. Il PIF interessando territori della rete ecologica europea "Natura 2000" è sottoposto a valutazione di incidenza, di cui all'art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e dal Titolo IIbis della L.R. n.86/83 e s.m.i. secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n.7/14016 del 8 agosto 2003 e s.m.i.

TITOLO III NORME PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

Art. 10 Trasformazione del bosco - Generalità

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco (di cui al comma 1 dell'art. 43 della L.R. 31/2008) sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
2. Le autorizzazioni alla trasformazione del bosco prevedono, a carico dei richiedenti, gli interventi compensativi finalizzati a realizzare prioritariamente, nel territorio di competenza del PIF, le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale, da realizzarsi nelle aree individuate all'art. 23.
3. Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a interventi compensativi o monetizzazione, indipendentemente dalla quantità di superficie boscata trasformata, tramite realizzazione di appositi interventi compensativi o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui all'art. 19, da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione, salvo i casi previsti a compensazione nulla di cui all'art. 20 e i casi a compensazione ridotta di cui all'art. 21.
4. La richiesta per il rilascio di autorizzazione per la trasformazione del bosco deve essere inoltrata alla Comunità Montana, accompagnata dalla documentazione progettuale di rito, dalla documentazione di cui al punto 2.2.b. dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 e, nel caso di interventi di trasformazione del bosco superiori ai 100 mq, da apposita Relazione Forestale di dettaglio, a firma di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, che identifichi, determini e quantifichi le superfici da assoggettare a trasformazione e le qualifiche in chiave tipologico-forestale, determinando altresì i relativi oneri compensativi. Nel caso il richiedente opti per la monetizzazione degli oneri compensativi, in luogo della presentazione del Progetto degli interventi compensativi dovrà essere prodotta dichiarazione scritta del richiedente, in tal senso.
5. Gli eventuali progetti compensativi, inerenti attività selvicolturali, dovranno essere redatti da Dottori forestali o Dottori agronomi; sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di legge e abilitati all'esercizio professionale.
6. Per quanto non espressamente previsto nell'ambito delle Norme di cui al presente Titolo III del Regolamento del PIF, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 11 Trasformazione del bosco, suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità e tipologie di trasformazione del bosco

1. Il Piano di Indirizzo Forestale, in relazione alla trasformabilità ed alle tipologie di trasformazione del bosco suddivide le aree boscate nelle seguenti categorie:
 - **Boschi non trasformabili:** identificano le aree boscate che non possono essere trasformate;

comprendono:

- i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica;
- tra le categorie forestali “minori” (ovvero categorie con estensione inferiore al 5% dell’intero territorio boscato), quelle caratterizzate da maggiore valenza ecologico-naturalistico-forestale) e quindi i boschi appartenenti alla categoria delle Faggete; i boschi appartenenti alla suddetta categoria forestale “minore”, di regola non trasformabili, trovano eccezionalmente, ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Autorità forestale, un limite alla non trasformabilità, nel caso in cui l’intervento di trasformazione del bosco proposto, contempli in sé adeguato intervento di ripristino e ricostruzione (sia in termini quantitativi che qualitativi), del tipo forestale minore, soppresso nell’ambito della trasformazione stessa.
- I boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali considerati “rari a livello regionale” o “importanti a livello di Unione Europea”:
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria dei Querceto-carpineti;
 - Querceto di roverella dei substrati carbonatici
 - Saliceto di ripa;
 - Alneto di ontano nero di impluvio;
 - Alneto di ontano nero perilacuale;
 - tutti i tipi appartenenti alla categoria Acero-frassineti (tranne gli acero frassineti di neo colonizzazione su terreni ex agricoli;
- le aree boscate percorse da incendi: in relazione alla vigente normativa (art. 10 L. 353/2000) si tratta di un vincolo temporaneo a partire dalla data in cui si è verificato l’incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni (rif. dati cartacei - schede rilevazione incendi del CFS – Modelli AIB/FN) per l’ambito di analisi (periodo 1996-2011), forniti dai Comandi Stazione del CFS di Trescore Balneario e di Lovere per tramite della Comunità Montana, in archivio).
- i boschi soggetti al vincolo per altri scopi di cui all’art. 17 del R.D.L. 3267/1923;
- i boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme (Re.Bo.Lo), approvato con decreto n.2894 del 21 marzo 2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- **Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie**: identificano le aree boscate trasformabili effettivamente cartografate nella Tav. 12, con riferimento alle tipologie di trasformazione a delimitazione esatta e a delimitazione areale; comprendono:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all’attuazione del Piano Cave;
 - Trasformazioni a delimitazione areale, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all’intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del PIF, nonché a interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.
- **Boschi in cui sono permesse trasformazioni speciali**: identificano le aree boscate in cui sono permesse le trasformazioni speciali non cartografabili e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento; le trasformazioni speciali sono esclusivamente riconducibili alle seguenti categorie di interventi:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall’Agenzia del territorio.
 - Adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall’agenzia del territorio;
 - Trasformazioni legate a piccoli interventi per l’esercizio della attività venatoria, la realizzazione di opere antincendio e la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta.

Art. 12 Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili

1. Le seguenti tipologie di interventi sono sempre ammissibili in tutti i boschi, ovunque ubicati, indipendentemente dalla suddivisione dei boschi operata dal presente PIF, di cui all’art. 11 delle norme dettate nel presente

regolamento e quindi anche nei boschi non trasformabili, sempre fatto salvo il rilascio di autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008:

- opere pubbliche;
 - Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico;
 - realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale;
 - trasformazioni speciali;
2. Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.

Art. 13 Tipologie di trasformazioni

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti tipologie di trasformazione del bosco:
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico e di trasformazione legate all'attuazione del Piano Cave;
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale, che identificano le superfici potenzialmente trasformabili per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole nel limite di una prefissata superficie massima riferita all'intero comparto boscato e al solo periodo temporale di validità del Piano, nonché ad interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
 - Trasformazioni speciali non cartografate, che identificano le aree trasformabili delle quali non è possibile la redazione della cartografia e che pertanto sono individuabili e descritte solo ed unicamente a livello di regolamento;
 - Trasformazioni sempre ammissibili, ovunque ubicate: comprendono le opere pubbliche, le sistemazioni del dissesto idrogeologico, la realizzazione e la manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale e le trasformazioni speciali;
 - Altre tipologie di trasformazioni.

Art. 14 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate nella Tavola 12 del Piano e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale) anche se non cartografabili alla data di stesura del PIF, per le quali le aree boscate individuate risultano interamente trasformabili. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi.
2. Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 19.

Art. 15 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta di tipo urbanistico

1. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco, per interventi di espansione urbanistica di tipo insediativo, nei seguenti casi:
- a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei Boschi non trasformabili;
 - b) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella tavola E2 Paesaggio e Ambiente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - c) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte della fattibilità geologica di supporto agli strumenti urbanistici comunali;
 - d) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Siti Natura 2000;
 - e) soprassuoli forestali compresi all'interno dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale istituiti, salvo che siano riconducibili alle categorie forestali delle Formazioni antropogene e alle Neoformazioni;
2. Possono essere autorizzati ai fini della trasformazione del bosco quegli interventi che, pur ricadendo nella lettera b) del precedente comma, abbiano ottenuto dalla Provincia di Bergamo la conformità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tal caso si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art.19.
3. Ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio, a partire dalla data in cui si è verificato l'incendio; in tali aree, ancorché il vincolo sia temporaneo, non è consentito alcun tipo di modifica della destinazione per almeno 15 anni ed alcun tipo di edificazione per almeno 10 anni.

Art. 16 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

1. Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici delimitate nelle cartografie di piano su base areale (Tav. 12) e sono comunque sempre ammissibili anche negli ambiti definiti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura, preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 4,5 ha (45.000 mq) contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di costruzioni edilizie né di nuove opere civili, ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle a esclusivo servizio del fondo, per un periodo di almeno venti anni, fatta salva la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento.
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art. 17 Aree comunque non disponibili alle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali

1. Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni alla trasformazione del bosco per interventi di trasformazione ordinaria a delimitazione areale a fini agricoli o ambientali, nei seguenti casi:
 - a) soprassuoli forestali localizzati nell'ambito dei Boschi non trasformabili;

Art. 18 Trasformazioni speciali non cartografate

1. Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate quelle trasformazioni che sono esclusivamente riconducibili alle seguenti categorie di interventi:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - Ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino aumenti di volumetria e siano censiti dall'Agenzia del territorio.
 - Adeguamento igienico sanitario, o altri adeguamenti derivanti da obblighi di legge, di edifici esistenti e censiti dall'agenzia del territorio;
 - Trasformazioni legate a piccoli interventi per l'esercizio dell'attività venatoria, per la realizzazione delle opere antincendio e la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta.

Art. 19 Rapporto di compensazione e Costo del suolo

1. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è stabilita sulla base di elaborazioni e considerazioni concettuali derivanti dall'interpolazione dei risultati delle analisi territoriali contenute nel piano, con riferimento alle tipologie di interventi di trasformazione e della loro reversibilità e ubicazione, nonché dei principi ispiratori della normativa in materia di pianificazione, recepiti nella pianificazione sovraordinata, che mirano alla minimizzazione del consumo di suolo.
2. Di norma il rapporto di compensazione è così stabilito:
 - Nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:2;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:1;
 - Nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:3 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:2 per le trasformazioni legate al Piano cave;
 - Per le trasformazioni speciali, ovunque ubicate, il rapporto di compensazione è 1:1, salvo che nei boschi non trasformabili in cui è 1:2;

3. Per ogni mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 43, comma 3, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e dalle norme di cui al presente Titolo III nonché, per quanto non espressamente prescritto nel presente regolamento, dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.
4. Il "costo del suolo" da applicare nel calcolo del "costo di compensazione", sarà pari alla media aritmetica del Valore Agricolo Medio, del bosco di uguale forma di governo di quello trasformato, delle regioni agrarie montane delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Art. 20 Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.
2. Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:
 - Sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purchè prevista nell'ambito di Piano VASP, di PIF o di PAF approvati, ivi compresa la manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
 - Conservazione della biodiversità e del paesaggio, quali il recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio, interventi di conservazione e miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive invase da vegetazione naturale-forestale, gli interventi di conservazione o ripristino di viste paesaggistiche o percorsi panoramici;
 - Interventi di miglioramento forestale, ivi comprese le opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali (vegetazione naturale), purchè previste nell'ambito di PIF o di PAF approvati;
 - Interventi di trasformazione a basso impatto ambientale, finalizzati all'esercizio dell'attività primaria in collina e montagna, che comprendono il ripristino dell'agricoltura su superfici che in passato sono state stabilmente utilizzate a fini agricoli e sono state poi colonizzate dal bosco in epoca relativamente recente (massimo 30 anni): in particolare recupero di balze e/o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca relativamente recente, e da destinare all'agricoltura preferibilmente non intensiva e consona al paesaggio agricolo-forestale locale (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, frutteti).

Art. 21 Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 5, 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione ridotta.
2. Sono soggette a sconto variabile sul costo di compensazione i seguenti interventi:
 - Realizzazione o manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale o di strade, esclusivamente con caratteristiche costruttive rurali, di allacciamento viario e completamento su proprietà private: sconto del 30%;
 - Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente articolo 20 o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo: sconto del 30%

Art. 22 Limite massimo di superficie boscata trasformabile per trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano

1. Il Piano di Indirizzo Forestale dispone limiti in ordini all'entità delle trasformazioni ordinarie a delimitazione areale nel periodo di validità del Piano:
 - a) entità massima di superfici forestali trasformabili, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 60 ha, pari a circa lo 1,1% della superficie individuata per la trasformazione a delimitazione areale;
 - b) entità massima della singola trasformazione, per finalità legate allo sviluppo dell'attività agricola o di conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio: 4,5 ha, fatto salvo la possibilità di trasformare una superficie superiore, dietro autorizzazione della Comunità Montana, a fronte di dimostrata necessità per fini

economico-aziendali di sostenibilità, mediante supporto di apposita Relazione Tecnica agronomica-forestale di sostenibilità dell'intervento.

Art. 23 Aree da destinare a interventi compensativi

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, raccordandole con le aree su cui eseguire le Azioni di Piano volte al sostegno ed alla valorizzazione della risorsa territoriale-forestale. L'insieme delle aree destinate all'esecuzione prioritaria degli interventi di compensazione è costituito dall'insieme delle seguenti TAVOLE:
 - a) Tav. n. 13.a: Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco legno;
 - b) Tav. n. 13.b: Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche;
 - c) Tav. n. 13.e: Carta delle azioni per la fruizione e l'escursionismo nelle aree boscate, per quanto individuato quale tipologia E.1;
2. Nell'ambito di tali aree, comunque la priorità è assegnata alle proprietà pubbliche e alle aree private appartenenti al sistema di Rete Natura 2000 e alle Aree Protette (Riserve Naturali e PLIS).

Art. 24 Interventi compensativi

1. Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della L.R. 31/2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all'interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 19.
2. Sono considerati interventi compensativi:
 - Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;
 - Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
 - Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;
 - Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, diradamenti in impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
 - Realizzazione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
 - Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi).

Art. 25 – Albo delle opportunità di compensazione

1. Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all'art. 24. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui al set di Tav. 13 relative alle azioni di Piano".

Art 26 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

1. Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 675 del 21 settembre 2005 e s.m.i., con esclusione delle seguenti specie: *Abies alba*, *Fraxinus oxycarpa*, *Larix decidua*, *Pinus cembra*, *Pinus nigra*, *Pinus uncinata*, *Platanus orientalis*, *Quercus ilex*, *Alnus viridis*, *Laburnum alpinum*, *Pinus mugo*, *Rhamnus alpinus*, *Rosa ssp* (esclusa *canina*), *Salix appendiculata*, *Salix aurita*.
2. In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.

PARTE SECONDA: NORME DI GESTIONE SILVO-PASTORALE DELLE SUPERFICI FORESTALI E PASCOLIVE INDIVIDUATE DAL PIF

Le norme della Parte Seconda del presente Regolamento di attuazione del PIF, sono inerenti le attività selvicolturali e la gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che riguardano quindi sostanzialmente le attività selvicolturali, di cui all'art. 50 della L.R. 31/2008 in raccordo con le relative Norme Forestali Regionali, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., che non hanno ricadute a livello territoriale-urbanistico. Nel merito specifico il presente PIF non propone deroghe specifiche al Regolamento Regionale n. 5 del 20 luglio 2007 e s.m.i., attualmente vigente, che quindi si intende integralmente riportato come da testo vigente.